

COMUNE DI BALESTRATE

Città Metropolitana di Palermo

Direzione Polizia Municipale

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA, UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BALESTRATE.

C.I.G. NR [814138429D]

INDICE

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
2. DURATA DELLA CONCESSIONE
3. DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SOSTA
4. PARCOMETRI E TICKET
5. TARIFFE - ESENZIONI - ABBONAMENTI
6. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
7. ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
8. FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
9. OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO
10. CORRISPETTIVI
11. VERIFICHE E CONTROLLI
12. VALORE DELLA CONCESSIONE
13. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
14. CAUZIONE DEFINITIVA
15. RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE
17. OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
19. CONSEGNA DEL SERVIZIO
20. PIANO DI SOSTA GESTIONALE OPERATIVO
21. PERIODO DI VERIFICA TECNICA E VARIAZIONI CONTRATTUALI
22. PENALI
23. RECESSO
24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
25. REVOCA
26. FORO COMPETENTE
27. DIVIETO DI PANTOUFLAGE E RISPETTO CONDICE DI COMPORTAMENTO

28. SPESE CONTRATTUALI

29. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato disciplina il contratto per la concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio non custodito, a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari della sosta, nel territorio comunale di Balestrate, per la durata di tre anni, periodo di attivazione soste compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.
2. L'orario della sosta a pagamento è così stabilito:
 - Stalli ubicati nel centro abitato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00;
 - Stalli ubicati nel tratto compreso tra la via Paternostro e il cimitero: dalle ore 16:00 alle ore 24:00;
 - Stalli ubicati nel lungomare Felice D'Anna: dalle ore 9:00 alle ore 24:00.
3. Il servizio comprende:
 - a) La realizzazione o integrazione della segnaletica orizzontale e verticale, la relativa manutenzione annuale, compresi eventuali posti riservati a portatori di handicap, il rifacimento di attraversamenti pedonali in corrispondenza delle zone a pagamento e la tracciatura sulla carreggiata delle linee di margine di colore bianco e le zebraure in corrispondenza degli incroci;
 - b) La fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, ed eventuali dissuasori a protezione degli stessi, in numero di almeno 6 oltre quelli offerti in sede di gara, nonché fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il loro corretto funzionamento;
 - c) Fornitura dei "Gratta e Sosta", che saranno messi in vendita anche presso alcuni esercenti locali, con obbligo di rifornimento eventualmente necessari per la gestione nell'intero periodo affidato.
 - d) Il controllo della sosta e svolgimento di attività di accertamento nell'ambito delle aree in gestione, tramite proprio personale con funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di soste dei veicoli nelle zone interessate, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della legge 127/1997;
 - e) L'incasso diretto dei relativi introiti, consistenti nella rimozione giornaliera dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o ticket di gestione emessi dagli apparecchi;
 - f) L'incasso indiretto, tramite riversamento da parte dell'Ente, degli introiti da abbonamenti e schede "gratta e parcheggio";
 - g) La rendicontazione settimanale o mensile degli incassi;
 - h) La rendicontazione settimanale dei volumi di sosta suddivisi per centro urbano e lungomare e fasce temporali di sosta;
 - i) I conteggi mensili concernenti le percentuali sulle riscossioni da corrispondere al Comune;

- j) La responsabilità dei furti, incendi e atti vandalici, per l'intero periodo contrattuale, delle apparecchiature installate; eventuali danni causati da terzi alle apparecchiature di rilevamento dovranno essere risarciti dagli interessati o dalle compagnie assicurative direttamente alla Ditta.
- k) La responsabilità diretta per danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

4. La ditta affidataria si impegna inoltre ad applicare in favore del proprio personale di servizio tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, ivi compresi gli obblighi nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi.

5. La ditta affidataria assume ogni responsabilità in caso di infortunio o danneggiamenti di terzi, nonché per le eventuali controversie per la proposta di metodi o dispositivi brevettati, restando il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, sia penale che civile.

6. Il mancato rispetto di uno solo di tali oneri comporterà la decadenza dall'aggiudicazione o, in caso di stipula del contratto, la risoluzione dello stesso.

Art. 2.

Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in tre anni, da espletarsi secondo le modalità tutte indicate nel Capitolato Speciale d'oneri e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Essendo già in corso il periodo di attivazione per l'annualità 2019, la durata contrattuale è suscettibile di essere oggetto di variazione comprendendo anche in tutto o in parte la stagione estiva 2022, al fine di assicurare al concessionario n.366 giorni di attivazione del servizio di sosta a pagamento.

La data di decorrenza della concessione sarà determinata con apposito verbale di affidamento delle aree di sosta a pagamento e di attivazione del servizio, sottoscritto da ciascun rappresentante delle parti.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di mesi 3.

Art. 3.

DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SOSTA

1. Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento, senza custodia, nelle aree individuate con deliberazione della G.C. nr 47 del 17/05/2019, per n. 469 stalli di sosta, da delimitare debitamente a cura della ditta aggiudicataria, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, nelle strade del territorio comunale, di seguito indicate

- via F. D'Anna "l. mare Ovest" (n. 82)
- via M. del Ponte (n. 40)
- via Meli (n. 22)

- via A. Volta (n. 20)
- via Roma (n. 28)
- via Montegrappa (n. 9)
- via Dante Alighieri (n. 10)
- via Garibaldi (n. 12)
- via Libert  (n. 22)
- via Colombo (n. 24)
- via L. Pirandello (n. 22)
- via L. Capuana (n. 19)
- via G. Bommarito (n. 21)
- via G. Marconi (n. 20)
- via G. Verdi (n. 18)
- via F. Crispi (n. 14)
- via P. Amedeo (n. 20)
- via IV Novembre (n. 20)
- via P. Gesugrande (n. 36)
- via San G. Bosco (n. 10)

2. Le aree, comprendenti le vie dove vige la sosta a pagamento, sono suddivise in macrozone, come di seguito indicato:

“A” via M. del Ponte;

“B” via G. Meli – via A. Volta – via Roma;

“C” via Montegrappa – via Dante Alighieri – via G. Garibaldi;

“D” via Libert  – via C. Colombo;

“E” via F. D’Anna (l.mare Ovest);

“F” via L. Pirandello – via L. Capuana – via G. Bommarito;

“G” via G. Marconi – via G. Verdi;

“H” via F. Crispi – via P. Amedeo – via IV novembre;

“I” via Gesugrande – via San G. Bosco.

3. Le zone di posteggio a pagamento su strada, per come previsto dalla Giunta Comunale nr 47 del 17/05/2019, sono attive nei seguenti orari, limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre:

- Stalli ubicati nel centro abitato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00;
- Stalli ubicati nel tratto compreso tra la via Paternostro e il cimitero: dalle ore 16:00 alle ore 24:00;
- Stalli ubicati nel lungomare Felice D’Anna: dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

L’amministrazione comunale concedente, previa comunicazione al Concessionario, potr  variare, anche per periodi limitati o per zone limitate, gli orari previsti.

4. Durante il periodo di vigenza del contratto, il Comune potrà apportare variazioni in aumento o in diminuzione, entro il limite del 15%, al numero degli stalli soggetti a tariffazione della sosta e, inoltre, l'Amministrazione:

- si riserva la facoltà, in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio da prestare alla collettività, di modificare l'assetto delle aree sopra elencate;
- si riserva la possibilità di affidare al concessionario la gestione di ulteriori stalli di sosta, oltre il limite sopra descritto, alle medesime condizioni contrattuali;
- si riserva la facoltà di utilizzare in via temporanea e per motivi di interesse pubblico, le aree di sosta e parcheggio oggetto di concessione, previa adozione degli eventuali provvedimenti formali e senza pretesa di qualsivoglia genere da parte del Concessionario. Dovrà, pertanto, essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziativa a vario titolo autorizzate dall'amministrazione comunale e le occupazioni del suolo pubblico finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti tecnologiche di distribuzione dei servizi (Es. rete elettrica, di approvvigionamento idrico, fognaria, gas metano, telefonica). Al verificarsi di tali eventualità, non spetterà al Concessionario alcun indennizzo;
- nel caso di variazioni temporanee di posti auto, dovute a manifestazioni o altre esigenze di pubblico interesse, l'Amministrazione fornirà al Concessionario tempestiva comunicazione, salvo cause di forza maggiore, indicando il numero di posti interessati e la zona di sosta.

5. L'Amministrazione comunale concedente, previa comunicazione alla ditta concessionaria, si riserva altresì la facoltà:

- di consentire l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori edili nelle abitazioni che prospettano nelle zone soggetta a pagamento della tariffa oraria;
- di sostituire, in caso di ingenti lavori pubblici o per altre motivate esigenze, i posti auto a pagamento, anche al di fuori delle vie previste, individuandoli all'interno di zone dove la richiesta di sosta ad alta richiesta di sosta, garanzia del mantenimento del minimo di posti auto a pagamento e della conseguente redditività dell'attività offerta in concessione. Le interruzioni temporanee delle aree di sosta su strade, per lavori o altre occupazioni da parte di privati, non danno luogo a risarcimenti e sono regolati dalle autorizzazioni o concessioni rilasciate.

6. Il numero degli stalli sopra indicati potrà variare e sarà oggetto di puntuale rilievo sui luoghi effettuato in contraddittorio tra il Comune di Balestrate e il concessionario preliminarmente all'avvio del servizio. Il numero degli stalli sarà oggetto di verifica annuale con le stesse modalità.

7. Il servizio di gestione parcheggi è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio, a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare la penalità prevista dall'art. 20, del presente capitolato.

Art. 4.

PARCOMETRI E TICKET

1. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura e all'installazione di almeno n.8 parcometri elettronici, conformi alle vigenti norme, in sede europea e nazionale, con relativa approvazione o omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
2. Detti parcometri dovranno essere ben distribuiti all'interno del perimetro delimitante le aree di sosta a pagamento. La scelta dove collocare detti apparecchi dovrà avvenire in contraddittorio secondo le indicazioni del Corpo di Polizia Municipale in relazione alle esigenze di efficienza del servizio e viabilità, nonché armonizzazione con il contesto cittadino.
3. I parcometri elettronici devono essere predisposti per accettazione di monete per €0,10 – €0,20 - €0,50 - €1,00 ed €2,00 e per pagamenti indicati dal concessionario in sede di offerta tecnica ragguagliati al periodo di durata della sosta.
4. La ditta ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, garantendone pertanto la continuità e la regolarità di funzionamento.
5. Allo scadere della gestione, i parcometri installati e la segnaletica verticale rimarranno di proprietà del Comune di Balestrate.
6. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è altresì ammessa previo acquisto di ticket "gratta e parcheggio". Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura di detti ticket nella quantità necessaria ad assicurare l'efficienza del servizio. I ticket saranno distribuiti, a cura della Polizia Municipale, presso esercizi commerciali previamente individuati.

Art. 5.

TARIFFE - ESENZIONI - ABBONAMENTI

1. Le tariffe a carico dell'utenza per la fruizione dei parcheggi a pagamento, determinate con Deliberazione di Giunta nr 47 del 17/05/2019, sono così stabilite:

Centro urbano di Balestrate e Lungomare Ovest:

Per l'anno 2019 - tariffa oraria pari a €. 0,70 per ogni ora o frazione di essa e senza tempi massimi di sosta.

Per gli anni 2020 e 2021 - tariffa oraria pari a €. 0,80 per ogni ora o frazione di essa e senza tempi massimi di sosta.

2. E' espressamente previsto un periodo di franchigia, non superiore a dieci minuti, durante il quale non è possibile procedere ad accertare alcuna infrazione a carico degli utenti che si accingono ad utilizzare gli stalli di sosta a pagamento. Questo al fine di consentire all'utente di procedere alle operazioni di pagamento della sosta, presso il parcometro o punto vendita e, conseguentemente, di esporre il ticket in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.

3. Sono esentati dall'obbligo di pagamento per la sosta, in tutte le zone di istituzione delle soste a pagamento (Centro Abitato e via F. D'Anna - Lungomare), i seguenti veicoli:

- a. Veicoli provvisti di apposito contrassegno, ex art. 188 CdS, per portatori di handicap, debitamente esposto e visibile, purché rechino a bordo la persona a nome della quale è stato rilasciato il contrassegno;

- b. Veicoli delle Forze dell'Ordine e mezzi di soccorso, di emergenza e veicoli dei medici di base in servizio;
- c. Veicoli comunali o di pertinenza di imprese appaltatrici del Comune o in uso al relativo personale relativamente allo svolgimento delle attività di servizio, previo rilascio, per questi ultimi, di contrassegno/Pass da parte della Polizia Municipale di Balestrate da esporre in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo;
- d. Veicoli appartenenti ad Enti pubblici o a imprese di servizio pubblico (Città Metropolitana, Asp, Enel, Telecom, etc) per ragioni di servizio.

4. Sono esentati dall'obbligo di pagamento per la sosta (macrozone Centro Urbano) i veicoli intestati a soggetti residenti, limitatamente alla via di residenza e adiacente, secondo la macroZona specificamente individuata dalla Direzione Polizia Municipale, per un solo veicolo per nucleo familiare e previo rilascio di contrassegno/Pass da parte dell'ufficio competente da esporre in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo.

5. Sono esentati dall'obbligo di pagamento per la sosta i veicoli intestati ai titolari di attività commerciali ubicati sul Lungomare e nel Centro Urbano in zone di istituzione delle soste a pagamento, limitatamente alla via sede della ditta e adiacente secondo la macroZona specificamente individuata con D.G.C. nel solo orario di apertura dell'attività, per un solo veicolo e previo rilascio ed esposizione di contrassegno/Pass da parte dell'ufficio competente.

6. Sono esentati dall'obbligo di pagamento per la sosta i veicoli intestati agli assistenti bagnanti ("bagnini di salvataggio") che svolgono la loro attività sul Lungomare per conto di concessionari privati o per conto del Comune, limitatamente al Lungomare e nel solo orario di turno di servizio, per un solo veicolo e previo rilascio ed esposizione di contrassegno/Pass da parte dell'ufficio competente.

7. E' altresì prevista l'attivazione delle seguenti tipologie di abbonamento periodico valido limitatamente per la sosta negli stalli istituiti stalli nel centro urbano:

- Soggetti residenti, abbonamento mensile con tariffa di euro 15,00 (TIPO 1.M) - abbonamento stagionale con tariffa di euro 30,00 (TIPO 1.S), anche per più di un veicolo intestato (proprietà o leasing);

- Soggetti non residenti proprietari o conduttori, in forza di regolare contratto di locazione di durata non inferiore a un anno, di immobili destinati a uso abitativo, localizzati in macrozone di istituzione delle soste a pagamento, limitatamente alla macrozona di ubicazione dell'abitazione e per un solo veicolo, abbonamento mensile con tariffa di euro 30,00 (TIPO 2.M) - abbonamento stagionale con tariffa di euro 60,00 (TIPO 2.S);

- Soggetti titolari di strutture ricettive (Alberghi, Hotel, case vacanze) in regola con il pagamento di tutte le annualità dell'imposta di soggiorno, abbonamento stagionale con tariffa di euro 100,00 (TIPO 3), senza limitazioni per il numero dei veicoli;

- Soggetti non residenti lavoratori dipendenti, in forza di regolare contratto di lavoro, con sedi di lavoro localizzate in macrozone di istituzione delle soste a pagamento, limitatamente alla macrozona di ubicazione della predetta sede e per un solo veicolo, abbonamento mensile con tariffa di euro 15,00 (TIPO 4.M) - abbonamento stagionale con tariffa di euro 30,00 (TIPO 4.S).

8. Il rilascio dei pass gratuiti e degli abbonamenti periodici è di competenza del Comando di Polizia Municipale che provvederà a incassare i relativi introiti e a riversare al concessionario la quota di incassi di pertinenza, a mezzo bonifico bancario su conto dedicato.

9. Le tariffe orarie, così come fissate, verranno riscosse nelle aree di parcheggio a pagamento con parcometri conformi alle direttive e alle norme vigenti, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sul cruscotto del veicolo, o mediante acquisto di ticket denominati "Gratta e Sosta".

9. L'amministrazione concedente ha la facoltà di fissare, con motivato provvedimento, ulteriori tariffe agevolate per particolari tipi di utenza e in presenza di esigenze od evenienze direttamente riscontrabili, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Art. 6.

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Per una più completa ed efficace gestione, la Ditta concessionaria dovrà avvalersi di proprio personale "Ausiliario del Traffico", in numero non inferiore a 5 addetti per ogni turno di servizio nelle zone blu, nominato con apposito decreto del Sindaco ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127/97 e in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

2. Gli ausiliari dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario riportante lo stemma del Comune, a carico del concessionario, i cui segni distintivi dovranno essere previamente concordati con l'Amministrazione comunale e dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento. E' vietata l'apposizione di scritte pubblicitarie sulle uniformi degli ausiliari della sosta.

3. Tutto il personale dovrà tenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, comportandosi con correttezza nei confronti degli utenti e in generale del pubblico. Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti. Il Comando di Polizia Municipale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari della sosta, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della concessionaria per gli adempimenti di competenza conseguenti.

4. L'affidatario si obbliga a richiamare e nei casi più gravi a sostituire gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

5. Il Concessionario è tenuto a osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e ad applicare tutte le norme del CCNL di categoria del settore. E' tenuto altresì a curare che nella fornitura e gestione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché a osservare e fare osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6. Il concessionario trasmetterà al Comune, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale addetto, nonché tutta la documentazione afferente la regolarità delle posizioni lavorative dei

dipendenti da impiegare per l'esecuzione del servizio e successivamente ogni modifica dell'elenco stesso dovuto a modifiche o sostituzioni.

7. Per tutta la durata del rapporto deve essere mantenuta la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa. Il comune concedente non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi al personale del concessionario, non sussistendo a riguardo alcuna responsabilità neppure di tipo solidale.

8. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra la ditta concessionaria ed il suo personale. La nomina sindacale degli ausiliari non determina l'insorgenza di alcuna forma di responsabilità in capo al Comune in relazione al rapporto di lavoro.

Art. 7.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Il concessionario dovrà provvedere al controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione tramite ausiliari della sosta, appositamente nominati con Decreto del Sindaco ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127/97.

2. Il concessionario dovrà esercitare la vigilanza e il controllo delle auto in sosta mediante l'impiego di ausiliari del traffico per almeno n. 56 ore settimanali, con la presenza giornaliera e contemporanea sul territorio di almeno n. 5 ausiliari del traffico per turno di servizio. Il tutto da documentare con opportuni stati di servizio, debitamente compilati giorno per giorno dal personale impiegato. In particolare sul registro delle presenze dovranno essere giornalmente indicati il nome degli addetti la data e l'ora di entrata in servizio, l'inizio e la fine delle pause, l'ora di cessazione del servizio. La ditta concessionaria si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni che di volta in volta verranno impartite dal Comando di Polizia Municipale per le esigenze del servizio e nell'interesse del Comune. L'amministrazione si riserva la possibilità di verificare l'effettiva presenza in servizio del personale, eventuali mancanze rilevate saranno comunicate e potranno costituire, qualora ripetutamente verificate per più di 5 volte in un anno, causa di risoluzione del contratto. Il concessionario dovrà avere un recapito telefonico in loco per garantire la sua reperibilità e dovrà comunicarlo al Comando di Polizia Municipale.

3. Il personale preposto alla sorveglianza, nel caso in cui accerti violazioni in materia di sosta a pagamento, è tenuto a redigere un verbale di contestazione avente i contenuti di cui all'art.200 Codice della Strada (art.383 regolamento attuazione) numerato progressivamente. La fornitura di tali moduli, il cui modello deve essere approvato dalla Polizia Municipale, è a carico del concessionario. Sono a carico della concessionaria tutte le spese relative alla dotazione di strumenti, materiale, modulistica e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

4. Una copia del verbale dovrà essere consegnato al trasgressore, se presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso o, comunque, lasciata sotto il tergicristallo del veicolo. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere al trasgressore l'esibizione dei documenti solo al fine della compilazione del verbale e nel caso si proceda a contestazione immediata. Sono vietate forme di pagamento nelle mani degli accertatori.

5. La ditta avrà l'obbligo di consegnare i verbali elevati dagli Ausiliari della sosta in violazione al Codice della Strada, limitatamente alle aree date in concessione, al Comando della Polizia Municipale il giorno stesso del rilevamento e, comunque, non oltre il giorno feriale successivo, con apposita sintetica relazione ove necessaria. Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale ausiliare della sosta saranno gestiti dalla Polizia Municipale del Comune.
6. I proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti all'accertamento delle violazioni in materia di sosta a pagamento accertate dal personale ausiliario, saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Balestrate.
7. I verbali potranno essere anche redatti con sistemi informatici (computer palmari) compatibili con i sistemi informatici del Comando Polizia Municipale, ovvero delle eventuali ditte esterne concessionarie del servizio di gestione e riscossione delle sanzioni per le violazioni accertate. Il sistema informatico degli eventuali palmari (o altre strumentazioni di rilevamento dei divieti di sosta) deve garantire la tutela dei dati personali ai sensi del vigente Regolamento Europeo ed essere dotato di sistemi che garantiscano l'inviolabilità e la non manomissione degli stessi.
8. La modulistica, le modalità operative e quant'altro relativo alla fase di accertamento delle violazioni e la gestione delle stesse, dovranno essere soggette a preventivo nulla osta del Comando di Polizia Municipale.
9. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste nel presente articolo potranno essere applicate le penali di cui all'art. 20 del presente capitolato.

Art. 8.

FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

1. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura e alla posa in opera, entro un mese dall'efficacia dell'affidamento, dell'intera segnaletica verticale e orizzontale, relativa alle aree di parcheggio a pagamento, sotto la direzione del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio lavori Pubblici.
2. Dovrà altresì procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale ogni anno e ogni qualvolta si renda necessario.
3. Sarà onere del concessionario effettuare la manutenzione della segnaletica stradale oltre che fornire, installare e provvedere alla relativa manutenzione della segnaletica verticale, che si renderà necessaria per la gestione delle aree di sosta in concessione.
4. La segnaletica, orizzontale e verticale, dovrà essere conforme alle norme previste del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
5. Il concessionario dovrà provvedere all'immediata manutenzione o sostituzione della segnaletica verticale danneggiata. E comunque entro 24 ore/3 giorni dal ricevimento della segnalazione formale, che sarà inviata dai competenti uffici della Polizia Municipale a mezzo fax o pec.
6. Gli stalli di sosta dovranno essere appositamente demarcati con colorazione blu e differenziati, rispetto a quelli destinati alla sosta gratuita degli autoveicoli, che dovranno essere di colore bianco, nel rispetto delle norme che disciplinano il servizio dei parcheggi pubblici.

7. Sarà onere della ditta incaricata il rifacimento, se previsto dall'offerta tecnica, di attraversamenti pedonali in corrispondenza delle zone a pagamento.

8. Il concessionario dovrà utilizzare, per la manutenzione e realizzazione della segnaletica orizzontale, vernici conformi alle prescrizioni tecniche del codice della strada e delle specifiche leggi in materia, che garantiscano un alto grado di durata nel tempo e di rifrangenza.

9. Il concessionario è tenuto in caso di istituzione di nuovi stalli alla realizzazione e alla posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale, a seguito di eventuali adeguamenti disposti dall'Amministrazione comunale.

Art. 9

OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario assumerà a proprio carico tutti gli oneri previsti dal presente capitolato. Tutti gli interventi necessari alla manutenzione o installazione degli apparati elettronici ed elettromeccanici, quali opere edili o ancoraggi al suolo dei basamenti, l'eventuale alimentazione da rete elettrica, l'eventuale collegamento telefonico o radio degli stessi, saranno a completo carico del concessionario e dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla consegna delle aree date in concessione.
2. Il concessionario, oltre ad assicurare a sua cura e spese la fornitura di materiali di consumo, ricambio carta, l'ordinaria e straordinaria manutenzione relativa a tutti i parcometri e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile - batterie, etc.) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e la sostituzione, a proprie spese, di quei parcometri che nel corso della gestione fossero asportati o messi fuori uso a causa di atti vandalici o diventassero comunque inservibili inutilizzabili per qualsiasi altra ragione. Gli interventi di riparazione dei parcometri dovranno essere effettuati entro 24 ore dalla rilevazione o dalla segnalazione del guasto, mentre gli interventi di sostituzione entro 5 giorni.
3. Il Concessionario è tenuto a provvedere alla riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodo/orario di funzionamento ogni volta che risulti necessario in rapporto a variazioni disposte dall'Ente concedente, nonché a porre in essere le procedure di aggiornamento degli eventuali sistemi informatici di gestione del servizio.
4. Tutte le spese, relative alla formazione del personale, alla eventuale prevendita delle schede magnetiche, elettroniche, sono a carico del concessionario. Tali procedure dovranno essere improntate secondo criteri di massima rapidità ed efficienza.
5. Le attività di gestione del servizio saranno svolte dal concessionario con la propria organizzazione aziendale. Il concessionario è obbligato al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. L'acquisizione periodica del D.U.R.C. è funzionale alla verifica della regolarità contributiva della ditta, requisito essenziale per il mantenimento della capacità di contrarre con la P.A.
6. Il concessionario è obbligato a rispondere direttamente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.

7. L'Amministrazione Comunale, sulla base dell'organizzazione del servizio e dell'offerta della ditta aggiudicataria, si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti tecnici, a parità di costo, che si rendano necessari per una migliore qualità dei servizi complessivamente svolti nei confronti dell'ente appaltante.

8. Il concessionario è tenuto ad indicare un indirizzo posta elettronica certificata per le comunicazioni con il Comune ed indicare in sede di stipula del contratto il responsabile dell'esecuzione.

Art. 10

CORRISPETTIVI

1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune, presso la Tesoreria Comunale con la causale canone annuo concessione servizio aree di sosta, il canone concessorio annuale determinato nella misura percentuale offerta in sede di gara sugli incassi direttamente effettuati dal concessionario medesimo in relazione alla gestione del servizio.

2. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Qualora entro il suddetto termine il concessionario non dovesse procedere al pagamento, fatte salve ipotesi non imputabili a sua responsabilità, questo sarà considerato in mora agli effetti di legge, senza necessità di preventiva intimazione scritta. Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili al concessionario, o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici n.2 (due) ritardi, anche non consecutivi nei pagamenti, il rapporto contrattuale potrà essere risolto di diritto e l'Ente provvederà a incamerare le somme dovute, gli interessi maturati e le penali mediante escussione della cauzione definitiva.

3. L'amministrazione Comunale, per il tramite del Comando di Polizia Municipale, procederà mensilmente alla verifica degli incassi dei parcometri, anche sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal concessionario secondo quanto previsto dall'art.1, comma 3, lett- g), h) e i) del presente capitolato.

4. La verifica del versamento canone da corrispondere al comune sarà eseguita dagli uffici finanziari del comune.

5. Il servizio di riscossione degli introiti derivanti dall'uso di parcometri è a pieno carico del concessionario che sarà responsabile dell'integrità degli stessi. Nessun onere deriverà all'Amministrazione da eventuali ammanchi, furti o frodi a danno del sistema di riscossione, anche in caso di illecito e fraudolento prelevamento di denaro dai parcometri.

6. Gli incassi derivanti dall'applicazione delle contravvenzioni non sono computate negli introiti di cui sopra poiché verranno incassate integralmente dal Comune.

7. L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento richiedere la documentazione analitica relativa agli incassi derivanti dal servizio di parcheggio a pagamento e richiedere altresì di accedere ai parcometri al fine di controllare l'esattezza dei dati ed il regolare funzionamento delle apparecchiature.

8. Il versamento oltre i termini e la mancata presentazione della documentazione richiesta potranno comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.

9. Il concessionario ha diritto di trattenere a titolo di corrispettivo gli incassi derivanti dagli estratti conto o ticket di gestione emessi dai parcometri in misura pari al valore percentuale rispetto all'introito complessivo, al netto della percentuale di spettanza dell'Ente offerta al rialzo in fase di gara. Il concessionario assume, quindi, la qualifica di agente contabile, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del conto a termini di legge.

10. Il Comune dovrà corrispondere al concessionario, nella medesima percentuale, le somme incassate dalla vendita dei ticket "gratta e parcheggio" e dal rilascio degli abbonamenti periodici. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto dedicato entro 30 giorni dal versamento da parte del concessionario del canone concessorio. La polizia Municipale dovrà fornire adeguata documentazione attestante gli incassi direttamente effettuati dall'Ente.

Art. 11.

VERIFICHE E CONTROLLI

1. E' facoltà, dell'Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della concessionaria. Tale controllo verrà assunto dal Corpo della Polizia Municipale, dal quale la ditta contraente dipenderà, direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto. Il personale dipendente della Ditta concessionaria provvederà a segnalare al competente Corpo della Polizia Municipale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'esplicamento del proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

2. Le eventuali carenze e/o disservizi rilevati durante i controlli periodici saranno contestati alla ditta concessionaria, che avrà l'obbligo di ripristinare, con tempestività, la regolarità del servizio. In caso contrario, è facoltà dell'Ente applicare le penali previste dall'art.20 presente capitolato.

Art. 12.

VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione ha un valore contrattuale complessivo presunto di euro € 247.532,24 come risulta dalle tabelle allegate al bando di gara.

Art. 13.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

1. Responsabile del servizio per conto del Comune di Balestrate è il Responsabile della Direzione di Polizia Municipale il quale, direttamente o per tramite di un suo delegato, risulta l'unico autorizzato a:

- fornire al Gestore indicazioni e/o prescrizioni finalizzate al miglior svolgimento del servizio, nei limiti di cui al presente capitolato;
- vigilare sulla corretta gestione del servizio;
- vigilare sulla corretta rimozione e messa in opera delle attrezzature unitamente al Responsabile della Direzione Lavori Pubblici;
- chiedere integrazioni documentali a giustificazione del corretto svolgimento del servizio;

- verificare la regolarità dei pagamenti unitamente al Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria;
- applicare penali e escutere la cauzione;
- proporre la risoluzione del contratto in caso di reiterata inosservanza delle norme contrattuali;
- e in generale porre in essere tutti gli atti gestionali relativi al rapporto contrattuale.

2. L'organizzazione dell'attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione è coordinata dall'Ufficio del Comando di Polizia Municipale. Al predetto Ufficio di Polizia Municipale compete anche un'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto.

Art. 14.

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento danni in caso di inadempimento, il concessionario è tenuto a provvedere, prima e ai fini della stipulazione del contratto, alla costituzione di una cauzione definitiva di un importo pari al 10% del valore del contratto.
2. La cauzione dovrà essere costituita, alternativamente, nelle forme di cui all'art.93 commi 2 e 3 D.Lgs. n.50/2016:
3. La fideiussione dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - il pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
 - che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
 - la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 cod.civ..
4. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto comporta la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria, previa contestazione scritta dell'addebito.
6. Tale cauzione dovrà essere reintegrata dal concessionario, pena la risoluzione del contratto, qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. Detta reintegrazione dovrà avvenire entro il termine di 20 giorni dalla richiesta a mezzo pec inoltrata dall'Ente. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

7. Il deposito potrà essere incamerato o la polizza escussa anche in caso di applicazione di qualsiasi penale prevista dal contratto per inadempimento imputabile al concessionario.

Art.15.

RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il concessionario libera il Comune da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.
2. Il concessionario dovrà adottare, nella gestione del servizio e nell'esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune, e che resterà a carico del concessionario medesimo il completo risarcimento dei danni predetti.
3. I controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.
4. L'affidatario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell'esecuzione della fornitura e del servizio di gestione. A titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, l'affidatario risponde dei danni a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Balestrate), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro.
5. A tal fine, l'affidatario deve provvedere alla copertura di detti rischi mediante polizza/e assicurativa/e di responsabilità civile verso terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari € 1.000.000,00. Il concessionario è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione totale o parziale di beni, impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, con massimale di euro 500.000,00.
6. Le suddette polizze dovranno essere consegnate, in copia, al Comune prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna delle aree se effettuata nelle more della stipulazione, munita della quietanza in segno d'attestazione di vigenza, e successivamente esibita annualmente, debitamente quietanzata.
7. Resta inteso che resteranno a carico dell'affidatario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

Art. 16.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE

1. E' vietata la cessione o la sub concessione, anche parziali, del contratto, ferma restando la possibilità di subappalto per forniture e posa in opera dei parcometri e la realizzazione degli interventi edilizi.

Art. 17.

OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (GDPR – Regolamento UE 2016/679 - Decreto Legislativo n.101/2018 di modifica del D.Lgs. n. 196/03)
2. Dovrà altresì rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il proprio personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa.
3. L'affidatario s'impegna espressamente a:
 - Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti richiamati nelle premesse;
 - Rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni.
 - Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto.
 - Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
 - Relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni, osservare tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Corpo di Polizia Municipale di Polizia Municipale.
 - Relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Corpo di Polizia Municipale del Comune.
 - Manlevare e tenere indenne "Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 - Rispettare, anche nell'espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie.
 - Versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto di concessione.
4. L'affidatario si obbliga a:
 - consentire all' Amministrazione Comunale, a mezzo del proprio personale, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall' Amministrazione Comunale;
- dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri
- applicare nei confronti di tutti i propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, tenendo presente le località di svolgimento delle attività.

Art. 18.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.136/2010 (G.U. n.196 del 23 Agosto 2010) il concessionario si impegna a comunicare il conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, tali dati dovessero subire delle modifiche, il concessionario si obbliga a comunicare i nuovi estremi identificativi entro sette giorni, ai sensi dell'art. 3 c. 71. 136/2010.
3. L'amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite in violazione delle previsioni di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Art. 19.

CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. L'amministrazione comunicherà all'aggiudicatario il luogo e il giorno in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna l'amministrazione avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia prestata. Nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato l'amministrazione avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dell'aggiudicazione definitiva o l'escussione del deposito cauzionale presentato nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto.
2. Resta comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni che l'amministrazione abbia patito.
3. La consegna del servizio risulterà da apposito verbale. Dal predetto giorno decorre la data di effettuazione del servizio e ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti alle persone e alle cose, a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sul concessionario.
4. L'attivazione delle attività di gestione di parcheggi a pagamento dovrà essere completata entro giorni 30 dal verbale di consegna del servizio.

Art. 20.

PIANO DI SOSTA GESTIONALE OPERATIVO

1. Ai fini della gestione effettiva del servizio dei parcheggi, prima di intraprendere la gestione stessa ed entro 10 gg. dall'efficacia aggiudicazione, la ditta concessionaria procederà, ad accertare, in loco, la consistenza degli stalli di sosta, con riferimento alle singole zone e alle singole tipologie di spazi. Tale accertamento sarà tradotto in un apposito elaborato tecnico definito "PIANO GESTIONALE OPERATIVO".

Tale elaborato dovrà prevedere i seguenti elementi minimi:

- Localizzazione degli stalli di sosta a pagamento effettivamente realizzabili;
- Localizzazione della segnaletica verticale;
- Localizzazione dei parcometri;
- Progettazione delle strutture di delimitazione del parcheggio a pagamento, delimitazione degli stalli di sosta e specificazione progettuale delle dotazioni strumentali occorrenti per la regolare funzionalità del servizio.

2. "Il Piano Gestionale Operativo" dovrà essere approvato dal Comando della Polizia Municipale, con particolare riferimento alla scelta precisa del sito ove collocare il parcometro, in ciascuna delle zone precedentemente individuate, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino, sentite la Direzione Tecnica e Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Balestrate, per quanto di competenza. A tal fine potranno essere apportate al "Piano Gestionale Operativo" tutte le modificazioni e integrazioni ritenute opportune.

Art. 21.

PERIODO DI VERIFICA TECNICA E VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. La ditta concessionaria sulla base di adeguato monitoraggio dei risultati conseguiti durante il primo anno di gestione del servizio potrà proporre al Comune l'esigenza e/o l'opportunità, di modificare il contratto di concessione, previa modifica del "Piano Gestionale Operativo" di cui al precedente art. 18, al fine di garantire la corretta prosecuzione del servizio e di migliorarne il livello di efficienza. Ai fini di cui al precedente comma potranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- Entità esatta degli stalli di sosta;
- Fabbisogno degli Ausiliari della sosta in relazione alla entità complessiva degli stalli di sosta;
- Ottimale rapporto del lotto degli stalli per Ausiliario della sosta.

2. La proposta della ditta non è vincolante per il Comune, che sarà libero di accettare, modificare o rifiutare la proposta stessa senza che la ditta concessionaria possa accampare alcun titolo a pretendere alcunchè o a richiedere l'interruzione o la risoluzione del rapporto.

3. In caso di accettazione della proposta le modifiche al contratto saranno approvate dalla Direzione Polizia Municipale mediante la formalizzazione di un'appendice contrattuale.

Art. 22

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio nella sua interezza, imputabile al concessionario, verrà applicata una penale pari a €. 100,00 (cento/00).

2. Nel caso in cui i servizi oggetto della concessione, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti o sospesi, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato,

ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario oltre a dover adempiere nel termine fissato all'attività di cui all'infrazione contestata, sarà passibile di una penalità pari a euro 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari a euro 500,00, nel caso di reiterazione. In caso di terza infrazione della stessa natura il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione con conseguente risoluzione di diritto del contratto, ferma restando la possibilità di valersi della cauzione per l'incameramento delle penali.

3. L'applicazione della penale, previa contestazione a mezzo pec da parte dell'Ente della violazione commessa e valutati i motivi a discolorpa, viene disposta dal Responsabile della Direzione Polizia Municipale. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della comminazione.

4. È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

5. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

6. Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del concessionario, gli interventi necessari per il regolare funzionamento del servizio qualora il Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

Art. 23.

RECESSO

1. Il Comune di Balestrate ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC. Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione concedente, ferma restando l'applicazione della previsione di cui all'art.1453 codice civile, potrà dichiarare, mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata a.r. o pec alla ditta concessionaria, la risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa;
- ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza o n.2 (due) ritardi, anche non consecutivi, nel pagamento del canone annuo in favore dell'Ente;
- rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dall'Ente;
- disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- impiego di personale in misura inferiore al minimo da capitolato accertato per almeno 5 volte in un anno;

- infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- qualora nel periodo di attivazione (n.122 ore) le ore di fermo macchina documentate e accumulate da tutti i parcometri, e quindi valutate nel complesso, dovessero superare del 40% di regolare funzionamento;
- reiterate violazioni (almeno tre) della stessa natura degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- mancata e reiterata inosservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità dei parcometri;
- mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale ai fini del controllo sugli incassi, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
- inaffidabilità e inefficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato;
- nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall' Amministrazione;
- mancato rispetto del divieto di cessione totale o parziale a terzi il contratto concessione;
- allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali di cui all'art.80 comma 1 e comma 2 D.Lgs. n.50/2016;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

2. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dalla stessa.

3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente dopo l'aggiudicataria in graduatoria.

Art. 25.

REVOCA

1. Il Comune potrà sempre revocare l'affidamento per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della L. n. 241.11990 e ss.mm.ii., con preavviso di 6 (sei) mesi, se non ricorrono motivi di estrema urgenza, e salvo indennizzo.

Art. 26.

FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Art. 27.

DIVIETO DI PANTOUFLAGE E RISPETTO CONDICE DI COMPORTAMENTO

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, assume l'obbligo dell'osservanza delle previsioni di cui alla predetta disposizione, pena la risoluzione del contratto e con obbligo della restituzione dei compensi percepiti e accertati.
2. Il concessionario si obbliga all'osservanza delle previsioni, nei limiti della compatibilità, del Codice di Comportamento del Comune di Balestrate approvato con deliberazione di G.C. n. 138 del 31.12.2013 e visionato sul sito internet dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Atti Generali – Codice disciplinare e codice di condotta.

Art.28.

SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del concessionario, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, (imposte, tasse, diritti di rogito ecc.).

Art. 29.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Oltre all'osservanza delle clausole di cui al presente capitolato, la ditta concessionaria avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti nazionali e comunali in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze comunali afferenti al servizio oggetto del presente atto.
2. La ditta concessionaria si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree e degli stalli di sosta individuate dall'Amministrazione comunale e destinate a parcheggio a pagamento con riscossione a mezzo parcometri e/o tagliandi di sosta, nelle quali dovrà, espletare il servizio specificato nella presente convenzione. L'Amministrazione comunale, da parte sua notificherà a mezzo pec, alla ditta concessionaria tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale;
3. Per quanto non espressamente previsto presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

IL RUP

Ispettore di Polizia Municipale

Ciro Galante

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

Ispettore Capo di Polizia Municipale

Antonino Valenti

